



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Oggetto: Ratifica Determinazione del Presidente n. 8 del 07/04/2023 “Associazione Tessile e Salute - Impresa Sociale di Biella – modificazione Statuto.”

Relatore: Il Presidente

Richiamata la determinazione presidenziale n. 8 del 07/04/2023, assunta per la particolare situazione d’urgenza, di approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Associazione Tessile e Salute - Impresa Sociale di Biella specificatamente a

- Sede - Art. 2,
- Assemblee Ordinaria e Straordinaria - Art. 10,
- Consiglio Direttivo - Art. 11,
- Comitato Scientifico - Art. 13,
- Organo di Controllo - Art. 14;

Ravvisata l’urgenza per l’adozione del provvedimento, dal momento che l’Assemblea Straordinaria degli associati - per la trattazione delle modifiche allo Statuto - è stata indetta in prima convoca sabato 8 aprile 2023 alle ore 6:00 ed in seconda convoca giovedì 13 aprile 2023 alle ore 14:30, e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 8 del 07/04/2023 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

All’unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente n. 8 del 07/04/2023, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, concernente le modificazioni allo Statuto dell’Associazione Tessile e Salute - Impresa Sociale di Biella.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



Oggetto: Associazione Tessile e Salute - Impresa Sociale di Biella – modificazione Statuto.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che la Camera di Commercio è socio, senza quota di capitale, dell'ASSOCIAZIONE TESSILE E SALUTE - IMPRESA SOCIALE con sede in Biella;

Vista la lettera di convocazione, datata 31.03.2023 e trasmessa con messaggio PEC, dell'Associazione Tessile e Salute - Impresa Sociale per la riunione dell'Assemblea Straordinaria indetta in prima convoca sabato 8 aprile 2023 alle ore 6:00 ed in seconda convoca giovedì 13 aprile 2023 alle ore 14:30 presso lo studio del Notaio Lavioso, via della Repubblica 8 in Biella, ed in video conferenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) modificare il vigente testo dello Statuto associativo provvedendo in particolare a:

- variare l'articolo 2) con riguardo alla sede sociale (soppressione dell'indicazione di indirizzo e n. civico),
- variare l'art. 10) prevedendo l'Organo di Controllo in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti oltre a prevedere che le riunioni assembleari, quando svolte mediante mezzi di telecomunicazione, si considerino tenute nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura del relativo verbale,
- variare l'art. 11) espressamente prevedendo:
 - “la facoltà, fatta salva la possibilità di nominare, anche tra i non associati, uno o più amministratori purché costituenti minoranza del Consiglio che per competenza, esperienza o ruoli operativi risultino funzionali o sinergici rispetto alle finalità dell'Associazione”,
 - “che le riunioni del Consiglio Direttivo (come le riunioni assembleari), quando svolte mediante mezzi di telecomunicazione, si considerino tenute nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura del relativo verbale”,
- variare l'art. 13) provvedendo ad ampliare il numero dei componenti del Comitato Scientifico da 2 (due) a 9 (nove),
- apportare una mera correzione all'errore materiale incorso nella redazione dell'art. 14) a proposito del soggetto competente ad effettuare la nomina dei componenti l'Organo di Controllo da ricondursi in capo all'Assemblea degli associati;

Considerate le modificazioni proposte, che sono parziali variazioni, agli articoli specificati di seguito riportati con confronto comparato allo Statuto vigente:

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
SEDE - ART. 2 L'Associazione ha sede in Biella, Corso Pella n. 2.	SEDE - ART. 2 L'Associazione ha sede in Biella.



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA - ART. 10</p> <p>Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. <p>Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione e ogni tre anni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati. <p>Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione.</p> <p>L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA - ART. 10</p> <p>Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. <p>Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione e ogni tre anni per il rinnovo dell'Organo di Controllo;</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati. <p>Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, sia in Italia che all'Estero, mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 5 giorni prima di quello fissato per la convocazione.</p> <p>L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.</p>



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p style="text-align: center;"><i>Segue</i></p> <p><i>ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA - ART. 10</i></p> <p>Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica). Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi.4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari. <p>Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Segue</i></p> <p><i>ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA - ART. 10</i></p> <p>Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica). Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.</p> <p>È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi.4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;5) - che nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli aventi diritto potranno partecipare ai lavori assembleari. <p>Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</p> <p>Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri tutti nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati, senza alcun vincolo di mandato o di provenienza.</p>	<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</p> <p>Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri tutti nominati dall'Assemblea Ordinaria tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati, senza alcun vincolo di mandato o di provenienza, fatta salva la possibilità di nominare uno o più amministratori</p>



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p style="text-align: center;"><i>Segue</i> CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</p> <p>Verificandosi il superamento di due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435 bis C.C. ridotti della metà, almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelto dal personale dipendente dell'ente. (Art. 11 comma 4 lettera "b" D. Lgs. 112/2017).</p> <p>Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo da parte dell'associato ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza dell'amministratore stesso.</p> <p>Le società unipersonali, le pubbliche amministrazioni e gli enti con finalità lucrative non possono esercitare il controllo sull'impresa sociale come previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs 112/2017, conseguentemente NON è consentito ai detti soggetti l'esercizio del diritto di voto in assemblea per le delibere di nomina dei componenti l'Organo Amministrativo quando consenta da parte degli stessi soggetti la nomina della maggior parte dei componenti il Consiglio Direttivo.</p> <p>Gli amministratori o i membri del Consiglio direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e possedere specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dai Codici di comportamento di reti associative del Terzo Settore.</p> <p>In ogni caso i membri rappresentanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, società unipersonali con socio persona fisica o società lucrative, non potranno mai costituire la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.</p> <p>I Consiglieri durano in carica per tre esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina e sono rieleggibili.</p> <p>Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Segue</i> CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</p> <p>purché costituenti minoranza del Consiglio che per competenza, esperienza o ruoli operativi risultino funzionali o sinergici rispetto alle finalità dell'Associazione.</p> <p>Verificandosi il superamento di due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435 bis C.C. ridotti della metà, almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelto dal personale dipendente dell'ente. (Art. 11 comma 4 lettera "b" D. Lgs. 112/2017).</p> <p>Per quanto sopra la cessazione del rapporto associativo da parte dell'associato ovvero di appartenenza o di rappresentanza, nei confronti dell'ente associato, o il venir meno del rapporto associativo da parte dell'ente nel cui ambito è stato nominato un amministratore, costituirà causa di decadenza dell'amministratore stesso.</p> <p>Le società unipersonali, le pubbliche amministrazioni e gli enti con finalità lucrative non possono esercitare il controllo sull'impresa sociale come previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs 112/2017, conseguentemente NON è consentito ai detti soggetti l'esercizio del diritto di voto in assemblea per le delibere di nomina dei componenti l'Organo Amministrativo quando consenta da parte degli stessi soggetti la nomina della maggior parte dei componenti il Consiglio Direttivo.</p> <p>Gli amministratori o i membri del Consiglio direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e possedere specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dai Codici di comportamento di reti associative del Terzo Settore.</p> <p>In ogni caso i membri rappresentanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, società unipersonali con socio persona fisica o società lucrative, non potranno mai costituire la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.</p> <p>I Consiglieri durano in carica per tre esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'associazione al momento della nomina e sono rieleggibili.</p> <p>Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.</p>



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p style="text-align: center;"><i>Segue</i> CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</p> <p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.</p> <p>Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.</p> <p>Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.</p> <p>Non possono assumere la presidenza né la Vice Presidenza lavoratori rappresentanti di imprese private con finalità lucrative, di amministrazioni pubbliche o di società con unico socio persona fisica.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove inoltre si deve trovare il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario adotta uno o più regolamenti interni contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Ente. In tale ambito dovranno essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività istituzionali tenuta presente la natura di Impresa Sociale dell'Associazione. Per coinvolgimento si intende un idoneo meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Associa-</p>	<p style="text-align: center;"><i>Segue</i> CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</p> <p>L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.</p> <p>Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative.</p> <p>Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.</p> <p>Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.</p> <p>Non possono assumere la presidenza né la Vice Presidenza lavoratori rappresentanti di imprese private con finalità lucrative, di amministrazioni pubbliche o di società con unico socio persona fisica.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</p> <p>Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.</p> <p>Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario adotta uno o più regolamenti interni contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Ente. In tale ambito dovranno essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività istituzionali tenuta presente la natura di Impresa Sociale dell'Associazione. Per coinvolgimento si intende un idoneo meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Associa-</p>



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p><i>Segue</i> <i>CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</i></p> <p>zione con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi.</p>	<p><i>Segue</i> <i>CONSIGLIO DIRETTIVO - ART. 11</i></p> <p>zione con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi.</p>

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p>COMITATO SCIENTIFICO - ART. 13</p> <p>Il Comitato scientifico è composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che, per qualificazione o esperienze professionali, risultino idonei a fornire pareri, consulenze o suggerimenti di carattere tecnico, scientifico nei settori in cui si svolge l'attività dell'associazione.</p> <p>I componenti del comitato durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.</p> <p>La sua funzione consiste nel fornire la validazione scientifica e di fattibilità e nell'esprimere le priorità dal punto di vista tecnico-sanitario. Tali valutazioni verranno trasmesse al Consiglio Direttivo.</p> <p>I pareri, le valutazioni o comunque le considerazioni del Comitato Scientifico, sia se forniti spontaneamente dall'organo medesimo, sia se conseguenti a richieste del Consiglio Direttivo, avranno comunque mera rilevanza interna, da valutarsi in relazione all'autorevolezza dei componenti rimossa qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'Organo Direttivo.</p>	<p>COMITATO SCIENTIFICO - ART. 13</p> <p>Il Comitato scientifico è composto da 2 (due) a 9 (nove) membri nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti che, per qualificazione o esperienze professionali, risultino idonei a fornire pareri, consulenze o suggerimenti di carattere tecnico, scientifico nei settori in cui si svolge l'attività dell'associazione.</p> <p>La carica di membro del Comitato Scientifico è cumulabile con quella di membro del Consiglio Direttivo.</p> <p>I componenti del comitato durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.</p> <p>La sua funzione consiste nel fornire la validazione scientifica e di fattibilità e nell'esprimere le priorità dal punto di vista tecnico-sanitario. Tali valutazioni verranno trasmesse al Consiglio Direttivo.</p> <p>I pareri, le valutazioni o comunque le considerazioni del Comitato Scientifico, sia se forniti spontaneamente dall'organo medesimo, sia se conseguenti a richieste del Consiglio Direttivo, avranno comunque mera rilevanza interna, da valutarsi in relazione all'autorevolezza dei componenti rimossa qualsiasi efficacia vincolante nei confronti dell'Organo Direttivo.</p>

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p>ORGANO DI CONTROLLO - ART. 14</p> <p>L'Organo di controllo consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio Direttivo tenendo presente che verificandosi il superamento di due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435 bis C.C. ridotti della metà, almeno uno dei componenti deve essere scelto dal personale dipendente dell'ente. (art. 11 comma 4 lettera "b" D. Lgs. 112/2017).</p>	<p>ORGANO DI CONTROLLO - ART. 14</p> <p>L'Organo di controllo consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea tenendo presente che verificandosi il superamento di due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435 bis C.C. ridotti della metà, almeno uno dei componenti deve essere scelto dal personale dipendente dell'ente. (art. 11 comma 4 lettera "b" D. Lgs. 112/2017).</p>



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p><i>Segue</i> <i>ORGANO DI CONTROLLO - ART. 14</i></p> <p>L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.</p> <p>L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2-3-4-11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee stabilite in materia dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>I Sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.</p>	<p><i>Segue</i> <i>ORGANO DI CONTROLLO - ART. 14</i></p> <p>L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.</p> <p>L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2-3-4-11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 e attesta la conformità del bilancio sociale alle linee stabilite in materia dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>I Sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.</p>

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria indetta in prima convoca sabato 8 aprile 2023 alle ore 6:00 ed in seconda convoca giovedì 13 aprile 2023 alle ore 14:30;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Straordinaria;

Valutato che le modificazioni proposte risultano un aggiornamento di carattere operativo e di adeguamento alla normativa vigente;

DETERMINA

- a) di approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione Tessile e Salute - Impresa Sociale di Biella, come sopra descritto, specificatamente a
 - Sede - Art. 2,
 - Assemblee Ordinaria e Straordinaria - Art. 10,
 - Consiglio Direttivo - Art. 11,
 - Comitato Scientifico - Art. 13,
 - Organo di Controllo - Art. 14;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)